

**La bozza dei *Principles of Access to Archives* del Consiglio  
Internazionale degli Archivi e l'accesso agli archivi in Italia**

Modena, Archivio di Stato, Sala d'Ercole, 26 gennaio 2012

**Carlo Spagnolo**

*Alcune osservazioni alla bozza dei “Principles of Access to Archives” del  
Consiglio Internazionale degli Archivi*

Tralascio il rapporto tra i principi per l' accesso e il loro possibile impatto sulle condizioni della ricerca in Italia, per concentrarmi su qualche osservazione specifica e sintetica al testo proposto alla nostra attenzione.

L'ispirazione di fondo è ambiziosa e universalistica, con espliciti riferimenti alla *Universal Declaration on Archives*, e al *Code of Ethics* degli archivisti del 1996, di cui appare una specificazione. Promuove una concezione aperta e trasparente della sfera pubblica e la conoscenza del passato come strumento di tutela dei diritti individuali e di comprensione del presente. Il carattere universale della dichiarazione la rende utile come fonte di ispirazione, data la varietà delle situazioni a cui deve applicarsi, ma in alcuni aspetti la traduzione in principi e legislazione potrebbe condurre a scivolamenti semantici con effetti diversi da quelli voluti. Perciò molta attenzione va riservata ad alcune formulazioni e soprattutto ai principi ispiratori.

L'*Introduzione* suggerisce con enfasi che “fundamental purpose of archives is use”. Parrebbe opportuno integrare con “and preservation of information”. Sebbene il termine possa apparire in qualche misura contenuto nella nozione di “archive”, non è a tutti sempre evidente (ad es. la distinzione tra archivio storico, di deposito, corrente ecc.), e in alcune situazioni, in casi di traduzione legislativa, questo nesso potrebbe perdersi. Tra uso e conservazione si innesta infatti una dinamica che va esplicitata per poter essere gestita. In caso contrario il rischio è che la preferenza per l'uso possa indurre, in alcune circostanze e in singoli paesi, ad accompagnare l'apertura con la distruzione – o la mancata produzione – delle fonti. Il rischio tenderà ad aumentare con le nuove fonti digitali e perciò va tenuto seriamente presente. Questa osservazione vale a maggior ragione in riferimento alle indicazioni dell'introduzione sulla limitata durata delle restrizioni all'accesso. E' vero che nel paragrafo su *Scope of the Principles of Access* si dice dei *Principles* che “nor do they cover the restrictions on access to original items

for the purpose of preservation”. Qui “preservation” sembra però riferirsi all’integrità fisica del documento per la sua deperibilità, più che a restrizioni relative alla conservazione dell’informazione in essi contenuta, e quindi sembra meglio anteporre in questo secondo caso “physical” a “preservation”. La aggiunta iniziale “and preservation of information” avrebbe allora ancora maggiore senso.

Centrale nel testo è la figura dell’archivista. Opportuna la sottolineatura del ruolo elevato dell’archivista nella società dell’informazione. Andrebbe magari distinto “l’archivista” in quanto responsabile dell’archivio dall’archivista in quanto portatore di un sapere specialistico sulla gestione dei documenti, dato che le funzioni sono distinte, specialmente in archivi privati, ma a volte anche in quelli pubblici. Solo al primo spetta la responsabilità di assicurare le condizioni istituzionali per l’accesso.

Troppo si affida all’archivista e alla sua responsabilità. Per alleggerirne i compiti, sarebbe auspicabile un codice di deontologia per diverse categorie di utenza, sulla scorta dei codici deontologici promossi dal garante della *privacy* in Italia, che potrebbero essere una base di partenza. Andrebbe infatti distinto meglio l’accesso per scopi di ricerca da quello per fini di conoscenza individuale e di tutela dei diritti.

## **I 10 Principi**

La numerazione di seguito si riferisce a quella dei principi.

1+ 6) “The public has the right to access to archives of public bodies...”

Questo articolo, nella attuale formulazione, va letto in collegamento con il principio n. 6. Rispetto alle indicazioni generali, la bozza sottolinea soprattutto la funzione degli archivi e della loro accessibilità come strumento di tutela dei diritti individuali, per la ricerca della verità sui crimini commessi da pubbliche autorità. Sotto questo profilo il testo risente del periodo della sua redazione e dell’orientamento prevalente alla ricerca delle responsabilità di violazioni dei diritti umani in molti paesi, Argentina, Sudafrica, Stati Uniti, paesi del blocco sovietico dopo la caduta del Muro di Berlino, ecc. Pare necessario introdurre nel primo Principio almeno una frase del genere “Access to archives for research and historical purpose is essential to democracy and to freedom of knowledge and may require specific rules and larger access than for individual aims. The archivist has the responsibility to promote access for research purpose and suggest adequate rules that facilitate different categories of users.” La frase è puramente indicativa e andrà rivista, ma il senso andrebbe integrato.

La distinzione *public /private archives* che compare qui attraversa in realtà tutto il testo e già nell'Introduzione appare legata ad una visione "statuale" del potere e dell'informazione e suscettibile di difficoltà in caso di traduzione (tanto più normativa) in altre lingue e contesti giuridici. E' una distinzione comoda a prima vista e forse irrinunciabile ma soprattutto in prospettiva appare insufficiente e potrebbe non bastare a garantire l'accesso ad archivi importantissimi. Esistono già da decenni molte forme "miste" pubblico-private di enti e imprese che rischiano di essere lasciate fuori, che farebbero appello ogni volta alla versione più restrittiva. Inoltre non si applica bene al caso di organizzazioni internazionali, NGOs, non-profit, ecc.. L'FMI è "pubblico"? E l'U.E.? Notoriamente il G6 non aveva un archivio, mi pare ci fosse persino un divieto. Oggi il G20 dovrebbe averne uno, ma sicuramente si tratta di informazioni che rischiano la dispersione o la distruzione. Meglio sarebbe aggiungere una voce del lessico finale o una precisa definizione di "public" nel testo in senso il più ampio possibile. Sul piano dei principi, tuttavia, riterrei preferibile una soluzione ben più radicale: introdurre una netta distinzione tra fonti "individuali" e fonti "collettive". Ossia distinguere le modalità di accesso non in base alla natura giuridica del titolare dell'archivio, ma in base alla natura delle fonti conservate dall'archivio (e alle finalità dell'accesso): dati personali o informazioni amministrative, economiche e politiche. Ritengo infatti che solo questo tipo di distinzione sia universalmente applicabile in quanto prescinde dal regime giuridico. Solo subordinatamente si dovrebbero consentire regimi di accesso differenziati in base alla titolarità privata o meno di un archivio. D'altra parte questa novità potrebbe implicare una faticosa revisione dell'intera bozza, dove sia il termine "public" che "private" ricorrono molto spesso. Tuttavia potrebbe valerne la pena se si vuole un testo duraturo e davvero universalistico.

4 + 5) Contengono già le distinzioni tra tipi di utenza a cui si faceva riferimento prima. Il problema è quindi ben presente agli autori ma eccede a mio parere il contenuto dell'art. 5. L'art. 5 usa infatti il termine "public" anche in riferimento all'accesso (accesso al pubblico) impiegando la stessa parola che usa per "public archive". Ciò può ingenerare qualche equivoco e sarebbe bene sottolineare che l'accesso è a tutti gli utenti; è valido erga omnes, indipendentemente dalla cittadinanza, anche se deroghe possono essere ammesse.

9) "Archivists have access to all closed archives..."

Opportuno sarebbe spiegare se si intenda "archivists" come "i responsabili di un archivio" a cui deve essere assicurato l'accesso a tutti i fondi, inclusi quelli secretati, ovvero se si intenda qui archivisti statali con poteri ispettivi nei confronti di qualsiasi archivio pubblico, o infine se si riferisca anche ai poteri di ispezione e verifica verso archivi privati.